

**ALLEGATO 1A –
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI
 SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000
 MODULO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI, FEDERAZIONI**

Spett.le
**Fondazione per lo Sport del
 Comune di Reggio Emilia**
 Via F.lli Manfredi n. 12/d
 42124 Reggio Emilia

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL

IN QUALITA' DI (*carica sociale*)

dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA (denominazione e ragione sociale)

dell'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA (denominazione e ragione sociale)

della DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA (denominazione e ragione sociale)

della FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE (denominazione e ragione sociale)

SEDE LEGALE: Città Prov.

Cap. Via/Piazzan° civ.

SEDE OPERATIVA: Città Prov.

Cap. Via/Piazzan° civ.

CODICE FISCALE																			
PARTITA IVA																			

Data _____

Firma _____

NUMERO DI TELEFONO N. FAX

INDIRIZZO MAIL

INDIRIZZO P.E.C.

ISCRIZIONE REGISTRO C.O.N.I.....

POSIZIONE INPS Cod.

SEDE INPS DI RIFERIMENTO

POSIZIONE INAIL Cod.

SEDE INAIL DI RIFERIMENTO

CONTRATTO COLLETTIVO applicato ai dipendenti (se presenti): categoria di riferimento

DIMENSIONE AZIENDALE (numero dei dipendenti – se presenti)

TUTTO CIO' PREMESSO in relazione alla procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 ss., 173, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici e dell'art. 13 della Legge Regionale 31 maggio 2017, N. 8 – “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” per l'affidamento della concessione in gestione ed eventuale uso della Palestra “D. Chierici” di via Cassala, n. 10 a Reggio Emilia (identificata con il numero CIG 8304243E19) e della Palestra “Rivalta Nuova” di via Pascal, n. 73/A a Reggio Emilia (identificata con il numero CIG 8304302EC9) dal 01/01/2021 al 30/06/2022 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CHIEDE

di partecipare alla procedura in esame per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso dell'impianto/degli impianti

BARRARE UNO O ENTRAMBI GLI IMPIANTI RIGUARDO A CUI SI INTENDE PRESENTARE OFFERTA

- LOTTO 1: Palestra “D. Chierici”** sita in via Cassala n. 10- Reggio Emilia (identificata con il numero CIG 8304243E19);
- LOTTO 2: Palestra “Rivalta Nuova”** sita in Via Pascal 73/A - Reggio Emilia (identificata con il numero CIG 8304302EC9);

e che l'offerta è presentata:

1. con riferimento al Lotto 1 - **Palestra "D. Chierici"** sita in via Cassala n. 10- Reggio Emilia (identificata con il numero CIG 8304243E19);

a titolo individuale

IN ALTERNATIVA

in qualità di mandatario/a del Raggruppamento temporaneo/consorzio, costituito dai soggetti di cui all'**ALLEGATO 1D**. In ragione di ciò si esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, sicché' le dichiarazioni rese sono riferibili pure ai soggetti costituenti il raggruppamento;

2. con riferimento al Lotto 2 - **Palestra "Rivalta Nuova"** sita in Via Pascal 73/A - Reggio Emilia (identificata con il numero CIG 8304302EC9);

a titolo individuale

IN ALTERNATIVA

in qualità di mandatario/a del Raggruppamento temporaneo/consorzio, costituito dai soggetti di cui all'**ALLEGATO 1D**. In ragione di ciò si esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, sicché' le dichiarazioni rese sono riferibili pure ai soggetti costituenti il raggruppamento;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti e di possedere le capacità tecniche e professionali per assumere la concessione oggetto di gara;

di essere iscritto/a nel registro di cui al comma 20 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

di possedere **direttamente** esperienza gestionale di impianti sportivi coperti analoghi a quelli oggetto della presente procedura nell'ultimo triennio (2017/2018/2019), per periodi continuativi pari ad almeno 18 mesi e precisamente:

Denominazione impianto:

Natura dell'impianto (pubblico/privato):

Proprietà dell'impianto:

Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ):

Periodo di gestione: dal al

IN ALTERNATIVA

- di possedere esperienza gestionale di impianti sportivi coperti, analoghi a quelli oggetto della presente procedura nell'ultimo triennio (2017/2018/2019) per periodi continuativi pari ad almeno 18 mesi mediante uno dei soggetti/impresе raggruppati (_____) di cui intende avvalersi, che in ragione di ciò eseguirà i compiti di organizzazione generale del servizio all'interno del raggruppamento, soddisfacendo in tal modo i pertinenti criteri di selezione e dichiarando che non esistono a carico di tale soggetto motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'esperienza gestionale è quella di seguito indicata:
 Denominazione impianto:
 Natura dell'impianto (pubblico/privato):
 Proprietà dell'impianto:
 Localizzazione (città, via/p.zza, n.civ):
 Periodo di gestione: dal al
- di avere disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica nel caso in cui i servizi di manutenzione degli impianti tecnologici siano svolti in forma diretta;
- che non esistono a proprio carico, o delle imprese ausiliarie in caso di avvalimento, o delle imprese raggruppate, cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riportato in calce¹, che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione ad una

¹ Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109e successive modificazioni;
 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (**€ 10.000 n.d.a.**) Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

procedura d'appalto o concessione e di cui, sottoscrivendo la presente, si attesta di avere letto con attenzione e compreso il contenuto, specie con riferimento alle fattispecie ivi individuate di reato, a tutti i soggetti cui i medesimi si riferiscono, a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli altri illeciti ed alle altre condizioni menzionate. Si attesta altresì di avere compreso che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

- **(PER IL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO):** che lo stesso deve dirsi oltreché per il sottoscritto e per i membri del proprio Consiglio Direttivo (o organismo equivalente) anche per i Presidenti e membri dei Consigli Direttivi degli altri soggetti che costituiscono il Raggruppamento;

In particolare il sottoscritto dichiara

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

IN ALTERNATIVA

- di essere stato ammesso al concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 16-3-1942, n. 267, come modificato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 ed al fine di partecipare alla presente gara, allega:
 - ✓ la relazione di un professionista in possesso di requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lettera d), dello stesso Regio Decreto e sue s.m.i., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - ✓ la dichiarazione del legale rappresentante di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

- certificazione, richiesti per l'affidamento della Concessione, il quale si è impegnato, nei confronti del concorrente e della stazione concedente, a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al servizio oggetto della presente Concessione;
- ✓ la documentazione prescritta dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue s.m.i. che attesta da parte del soggetto in "avvalimento" il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della Concessione.

(Nota: l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto co., lettera b) dell'Art. 186-bis del R.D. 16-3-1942, n. 267, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento).

- di non avere commesso violazioni gravi (cioè che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti a € 10.000, ex art. articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 n.d.r.), definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

IN ALTERNATIVA

- che pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);
- che non esistono altresì a carico di soggetti rispetto a cui si intende esercitare la facoltà di avvalimento cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO)
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto:

soggetto

non soggetto

- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate sin qui dalla Fondazione e/o di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza sul lavoro, nonché del D.M. 18/03/1996, come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal d.m. 6 giugno 2005;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – Schema di contratto, nonché nel Protocollo d'intesa stipulato dall'Amministrazione comunale in data 23.10.2006 con le Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali di categoria e nel Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici;
- di voler subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 174 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le seguenti prestazioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia:
(indicare % subappalto);

IN ALTERNATIVA

- di non voler subappaltare alcuna prestazione;
- di voler comunicare alla Fondazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del contratto medesimo.

DICHIARA ALTRESÌ

1. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della concessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
2. di aver adeguatamente ponderato la quantificazione delle risorse umane necessarie per la prestazione dei servizi oggetto della presente concessione;
3. di avere in conseguenza di ciò ponderato ed adeguatamente calcolato le altre risorse necessarie alla prestazione dei servizi oggetto della presente concessione, dichiarando la documentazione prodotta, le planimetrie e gli altri documenti di gara sufficienti ed adeguati a praticare conseguentemente il rialzo percentuale offerto;

4. di dare atto che è possibile procedere coi modi e nei tempi indicati dal Bando di gara, che si giudicano adeguati, ad un sopralluogo dell'impianto e che un mancato sopralluogo del medesimo determinerà l'esclusione dell'offerta;
5. di essersi recato presso l'impianto e di non sollevare in corso di concessione obiezione o pretesa alcuna riguardo al medesimo;
6. di avere in base a ciò esatta cognizione del medesimo e dunque di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta, giudicandola, quindi, realizzabile e remunerativa,
7. di allegare a pena di esclusione ex art. 93, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del medesimo Decreto qualora l'offerente risultasse affidatario;
8. di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento, in particolare indicando gli estremi di conto corrente a ciò dedicato, il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto c/c, il quale dovrà essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione della presente concessione, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, consapevole dell'immediata risoluzione contrattuale, qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa;
9. di impegnarsi altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento ed a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali;
10. *(per il punto che segue barrare l'ipotesi che interessa. Si precisa che qualora non venga barrata nessuna delle 2 opzioni, l'accesso si intenderà consentito):*

di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime;

IN ALTERNATIVA

di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime per le seguenti motivazioni:

.....

11. di obbligarsi a dare avvio alla concessione anche in pendenza della stipula del contratto, convenendo circa il fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un danno alla Fondazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
12. di eleggere il proprio domicilio, per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., all'indirizzo che si indica:
;
13. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
14. di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del D. Lgs. n. 267/2006 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri:
;
15. di dotarsi in caso di aggiudicazione, ai fini della sottoscrizione del contratto, di un numero di almeno 2 (due) soggetti dipendenti (da documentare con DM10), ovvero in alternativa, se trattasi di società o associazioni sportive, di un numero di almeno 2 (due) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 3 , lett. a), L. 289/2002 (da documentare con copia di contratti depositati al Centro per l'impiego e iscritti nel Libro Unico del Lavoro), ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione dell'impianto.

"Si dichiara di essere informato circa le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i."

"Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle finalità e modalità di trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento"

....., lì

(firma del legale rappresentante)

.....

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità e attestato di effettuazione del sopralluogo all'impianto.

N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista per la partecipazione alla presente procedura, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i componenti del raggruppamento, consorzio non ancora costituiti o avvalimento.